

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Rosu. 1470/2012

SETTORE XII

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio - "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 - 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 - 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Prot. n. 20/P

IL SINDACO

PRESO ATTO delle richieste di cittadini pervenute, a questa Amministrazione, per l'installazione di limitatori di velocità in via Magna Grecia nel tratto compreso tra la via Psaumida e la via Avv. G. Cartia, dove il transito dei veicoli avviene, spesso, a velocità sostenuta;

CONSIDERATO che in via Magna Grecia hanno sede diverse strutture sportive (campo di ippica, piscina comunale, palazzetto dello sport, Scuola dello Sport etc...) frequentate, soprattutto, da bambini;

DATO ATTO, inoltre, che la suddetta strada non è considerata un itinerario preferenziale per i veicoli di soccorso e di pronto intervento che, normalmente, transitano sull'arteria adiacente e collegante la via Psaumida alla via Avv. G. Cartia;

CONSIDERATO, pertanto, che nello specifico è necessario salvaguardare l'incolumità pubblica, ed in particolare la sopracitata utenza debole "bambini", si ritiene di adottare i seguenti provvedimenti in via Magna Grecia:

- 1) istituire un limite di velocità di 30 Km/h;
- 2) vietare il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- 3) collocare nr. 2 rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali, conformi alle specifiche tecniche del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada di cui all'art. 179 comma 6° lettera a), con larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm, in prossimità dell'ingresso della Scuola dello Sport e della Piscina Comunale/Campo di Ippica;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato ai fini della tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 3, c. 1°/7, 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa di disporre in via Magna Grecia:

- 1) il limite massimo della velocità fissato in 30 Km/h;
- 2) il divieto di transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- 3) la posa di nr. 2 rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali, conformi alle specifiche tecniche del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada di cui all'art. 179 comma 6° lettera a), con larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm, in prossimità dell'ingresso della Scuola dello Sport e della Piscina Comunale/Campo di Ippica.

Il settore VII, servizio "Viabilità", dell'U.T.C. Comunale procederà all'esecuzione dei lavori di posa dei rallentatori di velocità.

Il Comando della Polizia Municipale curerà la collocazione della prescritta necessaria segnaletica.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Dal Palazzo di Città, li 15 maggio 2012

Il Comandante
Dott. Rosario Spata



Il Sindaco
Nello DiPasquale